



AREA DEL DIRITTO PRIVATO

CASO IN MATERIA DI “L’INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO”

2 febbraio 2026

Relatore: avv. Paolo Chiarelli

Foro di Padova

Nello statuto della Società X s.r.l. è prevista la seguente clausola: *l’assemblea si reputa regolarmente costituita e delibera validamente con le maggioranze previste dal Codice Civile*.

La società è stata costituita nell’anno 1990 da due soci, uno titolare del 60% del capitale sociale, l’altro del 40%; al momento della costituzione era in vigore l’art. 2486 c.c., che nel testo ante riforma societaria così disponeva: “*salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’assemblea ordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, e l’assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale*”. Pertanto, il “rinvio” dello statuto faceva riferimento a questa norma, che consentiva al socio di minoranza di impedire l’approvazione di delibere dell’assemblea straordinaria che non fossero state approvate anche da lui.

Per effetto della modifica legislativa introdotta con il DPR 6/2003, a decorrere dall’1.1.2004 i *quorum* assembleari delle società a responsabilità limitata sono stati modificati; infatti il “nuovo” art. 2479 bis c.c. prevede: “*salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell’articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale*”.

Qualche anno dopo l'entrata in vigore della riforma societaria, una delibera di aumento del capitale sociale della Società X s.r.l. viene approvata con il solo voto favorevole del socio titolare del 60% delle quote, e viene impugnata dall'altro socio perché, a suo dire, la delibera non aveva raggiunto il *quorum* deliberativo dei 2/3, previsto dal vecchio art. 2486 c.c.; secondo il socio di minoranza, lo statuto faceva riferimento alle maggioranze che il Codice Civile prevedeva al momento della costituzione della Società X s.r.l., senza che rilevassero le successive modifiche legislative.

Il socio di maggioranza e la società resistono in giudizio, sostenendo che il rinvio dello statuto andava inteso invece alle maggioranze previste dal Codice Civile nelle sue versioni successive, con la conseguenza che la modifica legislativa aveva modificato anche i *quorum* deliberativi previsti dallo statuto sociale.

Come va interpretato lo statuto sociale? Il “rinvio” alle norme di legge deve intendersi “fisso” o “mobile”?